



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

APRILE STEFANO, Presidente
CATALLOZZI PAOLO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice

in data 13/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12891/2023 depositato il 17/10/2023

proposto da

Difeso da

Alessandro Alfonzo - LFNLSN76E23G273B

ed elettivamente domiciliato presso alessandroalfonzo@pec.ordineavvocatitorino.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Napoli

elettivamente domiciliato presso cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che:

- il ricorrente ha chiesto l'annullamento di una cartella di pagamento con cui gli era stato chiesto il pagamento di somme pretese per mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive relativa agli anni 2012 e 2013, nonché della relativa sanzione e interessi, eccependo la carenza della competenza territoriale dell'ente riscossore, nonché l'assenza o l'invalidità dei prodromici avvisi di accertamento;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

- la cartella di pagamento impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente per la provincia di Napoli, e notificata all'odierno ricorrente avente domicilio fiscale in Torino;

- ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 311/2004) l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano», mentre l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che «l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce»;

- ne consegue l'illegittimità dell'atto di riscossione laddove, come nel caso in esame, emesso da soggetto carente di competenza territoriale (cfr. Cass. 29 marzo 2017, n. 8049);

- per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del motivo residuo non esaminato;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

Napoli, 13 febbraio 2024.